

Protocollo d'Intesa

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286, sul riordino e potenziamento dei meccanismi di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'articolo 9 concernente i sistemi automatizzati e le procedure manuali rilevanti ai fini del sistema di controllo;

VISTA la direttiva del Ministro per l'innovazione e le tecnologie in data 20 dicembre 2002, recante "Linee guida in materia di digitalizzazione dell'amministrazione";

VISTA la legge finanziaria 27 Dicembre 2002, n. 289 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e, in particolare, l'articolo 26 commi 2, 3 ove si ribadisce la necessità di eliminare duplicazioni e inefficienze favorendo il riutilizzo dei supporti telematici già acquistati.

VISTO il decreto legislativo 30 Marzo 2001, n. 165 e successive integrazioni e modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, l'articolo 58, comma 3 riguardante il processo di integrazione dei sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche che rilevano i trattamenti economici e le spese del personale

Tra le parti si conviene e stipula quanto segue

Articolo 1

Oggetto

Il presente protocollo disciplina gli aspetti operativi e tecnici relativi alla fornitura di dati giuridici ed economici del personale gestito dal sistema informativo Service Personale Tesoro al fine di alimentare il Sistema di Controllo di Gestione delle Amministrazioni richiedenti.

Articolo 2

Attori coinvolti

Il processo di scambio dei flussi informativi relativi alla fornitura specificata all'art. 1 vede coinvolte le seguenti strutture organizzative:

- “ente mittente”, cioè la Direzione centrale dei sistemi informativi e dell'innovazione Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Ministero dell'Economia e Finanze, che provvede alla predisposizione ed all'invio delle informazioni richieste
- Gli “enti destinatari”, cioè Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, dove prestano servizio i dipendenti della P.A. gestiti dal sistema NoiPA, richiedenti la fornitura di cui all'art. 1.

Articolo 3

Scambio di dati

Lo scambio di dati giuridico economici tra l'*ente mittente* e l'*ente destinatario* avviene sulla base delle specifiche contenute nell'Allegato Tecnico che costituisce parte integrante del presente Protocollo. Ogni modifica all'Allegato Tecnico dovrà essere inoltrata in forma scritta dall'*ente destinatario* all'*ente mittente*. Sarà compito dell'*ente mittente* valutare l'impatto e la possibilità di realizzazione delle modifiche richieste. Inoltre sarà cura dell'*ente mittente* concordare con tutti gli *enti destinatari* dei flussi le eventuali modifiche che dovessero avere un impatto di carattere generale.

Articolo 4

Periodicità e termini della fornitura

La fornitura dei dati avviene con cadenza mensile entro il 5 del mese di competenza.

Articolo 5

Individuazione dei referenti

Dovranno essere individuati i referenti sia per l'*ente mittente* che per l'*ente destinatario*.